



CONFINDUSTRIA Sardegna
Consiglio Regionale Giovani Imprenditori

REGOLAMENTO

**DEL CONSIGLIO REGIONALE
GIOVANI IMPRENDITORI DELL'INDUSTRIA**

Giugno 2005

INDICE

Art. 1	Costituzione	pag. 3
Art. 2	Scopi	pag. 3
Art. 3	Attività	pag. 4
Art. 4	Codice Etico e Carta dei Valori	pag. 4
Art. 5	Composizione del Consiglio	pag. 4
Art. 6	Funzionamento del Consiglio	pag. 5
Art. 7	Convocazione e decadenza	pag. 6
Art. 8	Organi del Consiglio	pag. 6
Art. 9	Il Presidente	pag. 6
Art. 10	Modalità di elezione del Presidente	pag. 7
Art. 11	Vice Presidenti	pag. 8
Art. 12	Il Consiglio di Presidenza	pag. 9
Art. 13	Disposizioni generali sulle cariche e incompatibilità	pag. 9
Art. 14	Segreteria	pag. 9
Art. 15	Budget	pag. 10
Art. 16	Rinvio allo Statuto della Confindustria Sardegna	pag. 10
Art. 17	Disposizione transitoria	pag. 10

Articolo 1
COSTITUZIONE

E' costituito, nell'ambito della Confindustria Sardegna, il Consiglio Regionale dei Giovani Imprenditori dell'Industria, come organo federativo dei Gruppi Giovani Imprenditori costituiti nelle Associazioni Territoriali della Sardegna, riconosciuti dal Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Articolo 2
SCOPI

Il Consiglio regionale si propone di:

- approfondire le problematiche economico-sociali e politiche sia nel contesto regionale che nazionale.
- Promuovere nella regione Sardegna la diffusione della cultura d'impresa come fondamentale fattore di sviluppo nella società, nonché i principi della libera iniziativa e della libera concorrenza nelle attività imprenditoriali, in un contesto di regole chiare, di mercato trasparente e di pari opportunità di competere fra i soggetti economici.
- Coordinare lo scambio di idee e di esperienze tra i Gruppi Giovani della regione, nell'intento di rafforzarne e perfezionarne l'attività, nonché di agevolare l'unità di indirizzo nella soluzione dei problemi di comune interesse, sia verso l'esterno sia all'interno degli organismi rappresentativi dei Giovani Imprenditori a livello nazionale e delle strutture della Confindustria.
- Valorizzare il ruolo dell'imprenditore come soggetto attivo e responsabile di crescita e di sviluppo economico e sociale, anche attraverso la diffusione verso l'esterno di iniziative significative promosse a livello interprovinciale, regionale o interregionale.
- Contribuire all'attività di Confindustria Sardegna con l'apporto di idee ed anche mediante l'eventuale assunzione di specifiche deleghe di responsabilità nell'ambito degli indirizzi programmatici di azione.
- Promuovere il collegamento fra i Gruppi G.I. sardi e il Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori.

Articolo 3
ATTIVITA'

Il Consiglio, nell'ambito degli indirizzi generali di Confindustria Sardegna e dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori:

- Guida e promuove la diffusione di iniziative all'esterno del Consiglio stesso integrandole con le diverse componenti sociali ed economiche;
- Fornisce le indicazioni per le azioni del Presidente e dei Vice Presidenti.
- Elegge il Presidente;
- Ratifica la nomina dei Vice Presidente da parte del Presidente;
- Designa, nomina e coordina i propri rappresentanti negli organismi nazionali dei Giovani Imprenditori e in altri organismi esterni;
- Delibera sulle modifiche del presente regolamento;
- Esamina e approva per ogni anno solare il documento illustrativo delle attività programmatiche con le relative voci di spesa ed il conto consuntivo.

Articolo 4
CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività, nonché nei comportamenti aziendali e personali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirare le proprie azioni a principi etici e morali e si riconoscono nei valori fondanti del Sistema di rappresentanza confederale.

A tal fine, verrà data piena e completa attuazione a quanto previsto dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori Associativi di Confindustria.

In tale quadro, il Consiglio si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza alla Confindustria Sardegna

Articolo 5

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio regionale è composto dal Presidente, dai Presidenti dei Gruppi Giovani Imprenditori regolarmente costituiti in Sardegna presso le Associazioni territoriali e da due componenti designati da ciascun Gruppo.

La rappresentanza all'interno dei Consigli regionali è basata sul principio di pariteticità tra i Gruppi territoriali.

I componenti del Consiglio devono avere responsabilità di gestione nell'azienda di provenienza, requisito che sarà comprovato dal Gruppo territoriale di appartenenza.

Ogni componente ha diritto ad un voto non delegabile.

Partecipano, inoltre, al Consiglio, quali invitati e senza diritto di voto, i Giovani Imprenditori della regione che siano componenti di organi nazionali G.I. e il Past President.

Possono altresì partecipare alle riunioni, su esplicito invito del Presidente regionale, d'intesa con i Presidenti dei Gruppi territoriali, Giovani Imprenditori iscritti ai singoli Gruppi nonché funzionari delle Associazioni territoriali ed esperti nelle materie poste all'ordine del giorno. La partecipazione è senza diritto di voto.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio e non possono essere nominati per più di due trienni complessivi.

Articolo 6

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio regionale è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti che rappresentino almeno la metà dei Gruppi territoriali.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice. Nelle riunioni in cui si procede all'elezione del Presidente, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Per le delibere su persone si applicano i criteri vigenti nel Sistema confederale riguardanti la libertà di candidatura, il voto segreto e la limitazione del voto (non più dei due terzi dei seggi disponibili) qualora si tratti di eleggere organi collegiali o cariche plurime.

Le deliberazioni che comportano modifiche del presente Regolamento devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e sottoposte alla ratifica della Giunta della Confindustria Sardegna.

Articolo 7
CONVOCAZIONE E DECADENZA

Il Consiglio è convocato in via ordinaria almeno sei volte all'anno di mandato ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera, fax o posta elettronica accettata indirizzati al domicilio dei componenti almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche a mezzo fax o posta elettronica trasmessa almeno tre giorni prima della riunione.

I componenti designati che siano assenti a quattro riunioni consecutive, a prescindere da eventuali giustificazioni, e comunque quelli che in un anno di mandato non abbiano partecipato ad almeno la metà delle riunioni indette decadono e vengono sostituiti dai Gruppi che li ha nominati.

Articolo 8
ORGANI DEL CONSIGLIO

Sono organi del Consiglio regionale:

- Il Presidente
- I Vice Presidenti
- Il Consiglio di Presidenza

Articolo 9
IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- E' eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Regionale.
- Rappresenta il Consiglio regionale di fronte a terzi e all'interno di Confindustria Sardegna, di cui è Vice Presidente di diritto. Rappresenta il Consiglio nell'ambito del Consiglio Nazionale e del Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori. Per la rappresentanza di quest'ultimo organo, ha la facoltà di delegare un Vice Presidente, sottoponendo la nomina alla ratifica del Consiglio Regionale.
- Sceglie i Vice Presidenti, fino a un massimo di quattro, fra i componenti del Consiglio regionale che siano iscritti ai Gruppi provinciali da almeno due anni e che abbiano maturato una significativa esperienza in ambito associativo, sottoponendo la nomina alla ratifica del Consiglio regionale. Ha la facoltà di attribuire eventuali incarichi nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione.
- Ha facoltà di nominare un numero massimo di tre Consiglieri Incaricati fra gli appartenenti al Consiglio regionale, al quale spetta la ratifica, e di attribuire deleghe per singole attività.
- Convoca e presiede il Consiglio regionale, dà attuazione alle decisioni del Consiglio ed assume le iniziative volte a stimolare l'attività del Consiglio e ad assicurarne il buon funzionamento.
- Redige un programma di attività, il relativo budget economico e ne promuove l'operatività in seno al Consiglio.

Il Presidente dura in carica un triennio e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

La carica di Presidente può essere prorogata oltre la naturale scadenza per un periodo di tempo ridotto e, comunque, non superiore ai sei mesi. La proroga deve avere carattere di eccezionalità e può essere concessa solo quando il Consiglio rileva che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Consiglio stesso.

Tale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 10

MODALITA' DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Possono essere candidati alla Presidenza regionale Giovani Imprenditori che siano iscritti ai Gruppi territoriali della regione da almeno tre anni, che abbiano ricoperto la carica di Presidente o Vice Presidente territoriale o di Vice Presidente regionale, oppure aver ricoperto un incarico elettivo in seno ad organi nazionali, che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della votazione e che ricoprano cariche di responsabilità nell'azienda di appartenenza.

Almeno 60 giorni prima della riunione del Consiglio regionale in cui si procede al rinnovo delle cariche, il Presidente regionale richiederà con lettera a tutti i Gruppi territoriali della regione di far pervenire le candidature dei propri iscritti alla carica di Presidente regionale. Ciascun Gruppo territoriale è legittimato a proporre un candidato scelto tra i propri associati, in possesso dei requisiti richiesti nel comma precedente.

Entro 40 giorni prima della data della riunione del Consiglio regionale i Gruppi territoriali dovranno far pervenire alla Segreteria regionale i nomi dei candidati alla Presidenza, unitamente alle relative dichiarazioni programmatiche.

Entro 30 giorni prima della riunione del Consiglio regionale, la Segreteria regionale provvederà ad inviare l'elenco dei candidati, unitamente alle dichiarazioni programmatiche, ai Gruppi territoriali.

Almeno 20 giorni prima della riunione il Presidente uscente richiederà ai Gruppi territoriali di nominare i nuovi rappresentanti del Consiglio Regionale che procederà all'elezione del Presidente.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta degli aventi diritti al voto.

Se nella prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si ripete la votazione.

Articolo 11

I VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti, in numero da uno a quattro, sono scelti e nominati dal Presidente nell'ambito del Consiglio regionale, al quale spetta la ratifica.

I Vice Presidenti verranno scelti dal Presidente fra rappresentanti di tutti i Gruppi rappresentati nel Consiglio Regionale.

I Gruppi di provenienza dei Vice Presidenti dovranno essere diversi tra loro.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni e il più anziano di essi, secondo l'età, sostituisce il Presidente in caso suo impedimento. In caso di dimissioni o impedimento definitivo la sostituzione è da considerarsi fino al successivo rinnovo delle cariche, da effettuarsi nell'arco di 60 giorni.

I Vice Presidenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili per un ulteriore triennio, anche non consecutivo.

Articolo 12

II CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai Presidenti provinciali dei Gruppi Giovani Imprenditori .

Del Consiglio di Presidenza fanno parte inoltre gli eventuali Consiglieri Incaricati.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta si renda necessario e ha il compito di individuare ed elaborare le linee politiche da proporre al Consiglio regionale e di rendere operative le decisioni dello stesso.

Articolo 13

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE E INCOMPATIBILITA'

La carica di Presidente regionale non è cumulabile con la carica di Presidente di Gruppo territoriale. Tale incompatibilità trova applicazione con l'assunzione della nuova carica.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta della Confindustria del 12 marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi.

Articolo 14

SEGRETERIA

Il Consiglio regionale si avvale di un Segretario, scelto fra i funzionari della Confindustria Sardegna e incaricato di tale compito dal Direttore della Confindustria regionale stessa, sentito il Presidente del Consiglio.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale e del Consiglio di Presidenza, delle quali redige il verbale firmato da lui e dal Presidente e svolge le mansioni proprie della Segreteria.

Collabora con il Presidente per il buon andamento del Consiglio e per la realizzazione dell'attività programmata e svolge le funzioni di collegamento con i Gruppi provinciali.

Il Segretario può farsi assistere o sostituire da altro funzionario della Confindustria Sardegna.

Articolo 15

BUDGET

Le attività del Consiglio possono essere sostenute economicamente da un contributo della Confindustria Regionale della Sardegna o finanziate dai Gruppi territoriali.

Il Consiglio regionale esamina e approva per ciascun anno solare ed in tempo utile per quanto previsto dallo Statuto della Confindustria Sardegna concernente il bilancio preventivo, il documento con le attività e le relative voci di spesa ed esamina e approva il conto consuntivo.

Articolo 16

RINVIO ALLO STATUTO DELLA CONFINDUSTRIA SARDEGNA

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dello Statuto della Confindustria Sardegna e i principi confederali.

La risoluzione delle eventuali controversie e la vigilanza sull'osservanza delle norme regolamentari, nonché dei principi del Codice Etico e della Carta dei Valori sono di competenza del Collegio dei Probiviri della Confindustria Sardegna.

Articolo 17

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte della Giunta della Confindustria Sardegna.

Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.